



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE **N.11 del 16-04-2020**

Numero Reg. Gen.: 15

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19.
ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI CITTADINI.

IL SINDACO

RICHIAMATA la normativa in materia sanitaria e cimiteriale:

- D.P.R. 285/1990 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- L.R. 4/3/2010 n. 18 - Norme in materia funeraria;
- Reg. Comunale dei Servizi Cimiteriali - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19/06/2008 e ss.mm.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

DATO ATTO che nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si dispone di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*, con l'obiettivo generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed evitare ogni occasione, salvo che per stretta necessità, di possibile contatto con conseguente potenziale contagio;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020 di ulteriore contrasto all'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio.

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1° aprile 2020, che al punto "G" n. 1 - prevede espressamente che *"I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori"*;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Venezia con Protocollo n. 4640 del 14-04-2020 che trasmette la suddetta Circolare Ministeriale ai fini della sua applicazione;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 proroga al 3 maggio 2020 l'efficacia dei provvedimenti adottati in materia di contenimento del contagio;

RITENUTO quindi, di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino all'esaurirsi dell'evento in atto come da disposizioni degli Enti preposti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme;

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, come anche indicato dalla citata Circolare del Ministero della Salute - punto "G"- n. 6;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ORDINA

- **LA CHIUSURA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO FINO ALL'ESAURIRSI DELL'EVENTO IN ATTO** come da disposizioni degli Enti preposti, garantendo l'esecuzione dei servizi di trasporto, ricevimento dei feretri e delle operazioni cimiteriali;
- di sospendere all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

DISPONE

Che la presente ordinanza

- È immediatamente esecutiva;
- sia comunicata al Prefetto di Venezia;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Claudio Grosso

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
GROSSO CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.